

I NUOVI REGOLAMENTI UE SULLE ESPORTAZIONI:

18/01/2022

COSA CAMBIA NEI: CONTROLLI MERCEOLOGICI, I BENI DUAL USE, I RAPPORTI COMMERCIALI E FINANZIARI, LA VALUTAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE, LE NUOVE AUTORIZZAZIONI, PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITA'.



EXPORT CONTROLS

.....L'UNIONE EUROPEA E' MOLTO PIU' CHE UN TRATTATO INTERNAZIONALE,
UNA MONETA UNICA O UN ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO.....

.....L'UNIONE EUROPEA E' UNA UNIONE DI POPOLI PER LIBERA
SCELTA E UNO SPAZIO PACIFICATO DI DEMOCRAZIA BASATO SUL
DIRITTO INTERNAZIONALE



CHE COSA E' L'EXPORT CONTROL ?

È l'insieme di una varietà di normative e procedure che rispondono alle esigenze di sicurezza nazionale ed internazionale.

Esportare beni «classificati» senza opportune e corrette autorizzazioni può comportare non solo l'applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie, ma anche denunce penali e una serie di misure interdittive per l'Impresa esportatrice..... La domanda a cui rispondere è sempre quella:



COMPLIANCE, SIGNIFICA UN CONTROLLO EFFICACE SU:



Product

Buyer

End Destination

COSA SUCCEDDE SE SI AGGIRANO O VIOLANO LE NORME SU UNO SOLO DI QUESTI CONTROLLI ??



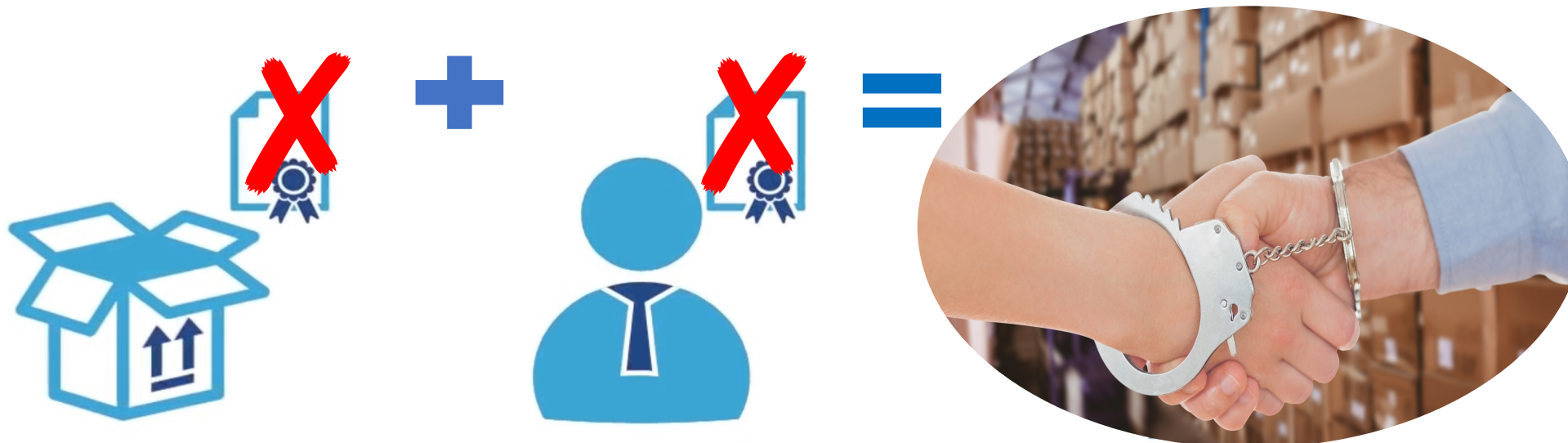
Product

Buyer

End Destination

SI COMMITTE UN REATO E SI VA INCONTRO A POTENZIALI SANZIONI PER L'ESPORTATORE!!

LA LEGGE ITALIANA (D.L. 221 DEL 15/12/2017, Art. 18-20) PREVEDE SANZIONI FINO A 250.000,00 EURO E FINO A 6 ANNI DI RECLUSIONE!!



Product

Buyer

End Destination

MA QUALI CONSEGUENZE NEL BREVE:

- IMMEDIATO FERMO DELLA MERCE IN DOGANA SINO ALLA FINE DELL'ISTRUTTORIA,
- RISCHIO IMMEDIATO DI INCASSI, PAGAMENTI E LINEE DI CREDITO SU ESTERO,
- DIFFICOLTA' DI ESCUSSIONE DI GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE,
- DIFFICOLTA' COMMERCIALI NEL RISPETTO DEI VINCOLI CONTRATTUALI CON IL CLIENTE,
- RITIRO A TITOLO DEFINITIVO DEL BENE E/O DELLA TECNOLOGIA DAL COMMERCIO SE ACCERTATA L'INFRAZIONE ALLE NORME VIGENTI,

1) ERRORE: PENSARE CHE L'EXPORT CONTROL NON CI RIGUARDA PERCHE' NON ESPORTIAMO IN PAESI c.d. «BLACK LIST»



**ERRORE...I REGOLAMENTI DI CONTROLLO VALGONO PER QUALSIASI DESTINAZIONE
COMMERCIALE OLTRE IL CONFINE DOGANALE UE !!**

**OVUNQUE SIA DESTINATA LA NOSTRA SPEDIZIONE, COMPRESI (PER QUANTO POSSA SEMBRARE STRANO)
AMERICA DEL NORD E SVIZZERA...!!**



ERRORE. I REGOLAMENTI DI CONTROLLO HANNO NATURA TECNICA E NON STATISTICA E GUARDANO «DENTRO» IL PRODOTTO, AI SUOI COMPONENTI...QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA

VISTA DOGANA



VISTA ESPORTATORE



VISTA EXPORT CONTROL



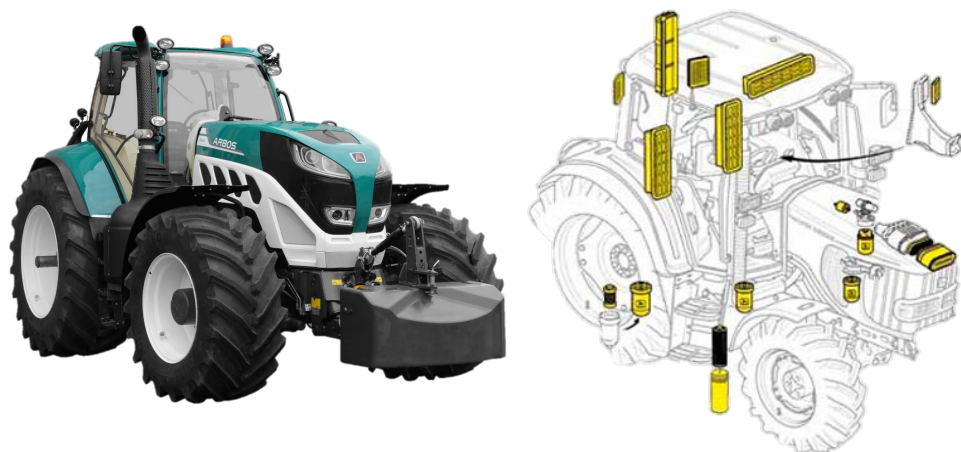
ESPORTARE UN COMPONENTE CLASSIFICATO «NASCOSTO» IN UN PRODOTTO E' UN REATO
(N.B. COME CI GIUSTIFICHIAMO SE DOBBIAMO SPEDIRLO COME RICAMBIO?)



NATURALMENTE LA SOFISTICAZIONE O LA «VELOCITA'» DEL MEZZO NON CONTANO, AD ESEMPIO....

DUAL USE.

Filtri HEPA per il filtraggio dell'aria in cabina di mezzi agricoli destinati alla disinfestazione



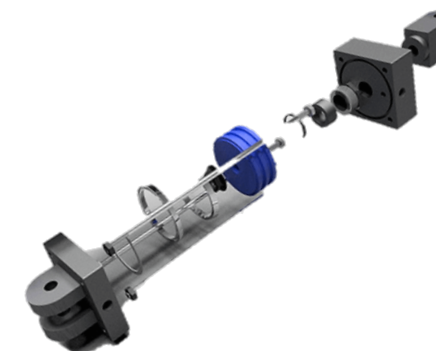
DUAL USE.

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi. Altre Pompe ecc...



DUAL USE.

Guarnizioni o rivestimenti in materiali fluorurati (es. PTFE) o resistenti alla usura e/o corrosione



LA NORMA VIGENTE PARLA MOLTO CHIARO....

NOTE GENERALI ALL'ALLEGATO I° DEL REG. UE 821/2021

[...] 2. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.



3) PENSARE CHE IL PRODOTTO SIA «TROPPO SEMPLICE» PER ESSERE DI PERTINENZA DI UN REGOLAMENTO DI EXPORT CONTROL.

4) ESSERE CONVINTI CHE SI POSSA LIBERAMENTE TRATTARE CON QUALSIASI CONTROPARTE COMMERCIALE.



**ANCHE IN QUESTO CASO SI PUO' INCORRERE IN GRAVI ERRORI DI VALUTAZIONE.
PARTIAMO DA UN PRESUPPOSTO...ANZI DUE:**

- I. LA TECNOLOGIA DI DUE GENERAZIONI FA' CI SEMBRA OBSOLETA, MA BASTI RICORDARE CHE LA MAGGIOR PARTE DELLE TECNOLOGIE MISSILISTICHE E NUCLEARI E' STATA SVILUPPATA NEGLI ANNI 40'!!**

- II. E' MOLTO IMPROBABILE CHE UNA ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA E/O UNA PERSONA FISICA O GIURIDICA SOGGETTA A SANZIONI DIRETTE, VENGA A STRINGERCI LA MANO IN UNA FIERA O PROPONGA ACCORDI COMMERCIALI.**



LA SECONDA CONSIDERAZIONE MERITA UN APPROFONDIMENTO...

I REGIMI SANZIONATORI TRANS-NAZIONALI SONO QUALCOSA DI MOLTO SERIO E RAPPRESENTANO LA PRIMA E PIU' EFFICACE «ARMA» USATA DA TUTTE LE GIURISDIZIONI....SIA COME ATTACCO PREVENTIVO, SIA COME RITORSIONE.

LE SANZIONI POSSONO ESSERE EMESSE DA UNA MIRIADE DI ENTI.....SOLO PER CITARNE ALCUNI:



ASSolvere ad una accurata indagine (e non un semplice controllo) di controparte:

- 1) Attesta l'assolvimento dell'esportatore degli obblighi di adeguata verifica dell'utilizzatore finale/ intermediario, riconosciuti dagli intermediari finanziari su cui si poggia l'operazione di esportazione (Emittenti garanzie assicurative, ecc...)
- 2) Permette di dare corso all'operazione di esportazione (previa verifica di assenza di vincoli merceologici) rendendo quasi nullo il rischio di incorrere in sanzioni.
- 3) **Costituisce documentazione opponibile e probatoria**, in caso di contestazione, mitigando il rischio, di subire misure sanzionatorie severe.
- 4) **Rientra pienamente tra le «best practices»** suggerite dalla commissione europea per i programmi interni di conformità (ICP).
- 5) Si conforma alla V° direttiva antiriciclaggio del parlamento europeo e del consiglio, ricalcando nella metodica di indagine quanto prescritto ai soggetti obbligati.
- 6) **Costituisce documentazione integrativa e funzionale** alle imprese aderenti al modello organizzativo 231 sulla responsabilità di impresa (Organismi di vigilanza ecc.)



ASSOLVERE AD UNA ACCURATA INDAGINE (E NON UN SEMPLICE CONTROLLO) DI CONTROPARTE:

**I SOGGETTI SANZIONATI POSSONO ESSERE RESIDENTI OVUNQUE NEL MONDO E SPESSO SI
«NASCONDONO» IN LIVELLI DI PARTECIPAZIONE E/O CONTROLLO (ANCHE REMOTI E
CERTAMENTE DIFFICILMENTE INDIVIDUABILI) DI SOCIETA' «PULITE» ...**



EXPORT CONTROL 2021, WHAT'S NEXT ?

- La riforma dei controlli sulle esportazioni dell'UE era stata inizialmente proposta dalla Commissione europea nel Settembre 2016.
- Nel Novembre 2020 i rappresentanti del Consiglio e del Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul Regolamento.
- Il testo del Regolamento è stato approvato dal Parlamento Europeo il 26 Marzo 2021.
- Il 10 Maggio 2021, l'UE ha adottato la sua **NUOVA VERSIONE** rivista del Regolamento (CE) n. 428/2009 (che è contestualmente ABROGATO, la Legislazione Nazionale – D.L. 221/17 – sarà modificata di conseguenza). Questa versione è la prima **GRANDE RIFORMA** della struttura del regime di controllo delle esportazioni dell'UE dal 2009, dando inizio ad una **nuova era sulle esportazioni nell'UE**.

HIGHLIGHTS DEL NUOVO REGOLAMENTO 2021

1. Focus specifico sui Diritti Umani,
2. Tecnologie per la sorveglianza informatica e TLC,
3. Limiti alla «Assistenza Tecnica»,
4. Definizione di «Esportatore» e «Esportazione»,
5. Nuove Autorizzazioni e licenze,
6. Controlli Trasmissibili e interoperabilità tra Paesi,
7. I Programmi Interni di Conformità – I.C.P,
8. Ecc.....

1. IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI È L'ELEMENTO SU CUI DEVONO CONCENTRARSI I CONTROLLI NEL CASO DI ESPORTAZIONE DEI BENI A DUPLICE USO.

Diventa necessario ottenere una SPECIFICA AUTORIZZAZIONE per queste operazioni anche quando i prodotti NON SONO RICOMPRESI nelle liste di controllo, se tali beni possono essere usati in connessione con repressioni interne o la commissione di gravi violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle leggi umanitarie internazionali. L'obbligazione di verificare se i beni da esportare siano destinati ad abusi che violino diritti umani ricade sia sulle autorità competenti sia sull'Esportatore stesso, che deve comportarsi con la dovuta diligenza valutando con attenzione le Controparti commerciali.

2. SORVEGLIANZA INFORMATICA E TLC.

Nuove specifiche tecniche e Controlli molto più severi sugli elementi di sorveglianza informatica che possono essere utilizzati in violazione dei diritti umani al di fuori del territorio dell'UE. Un meccanismo di coordinamento a livello dell'UE consentirà un maggiore scambio tra gli Stati membri in merito all'esportazione di articoli di sorveglianza informatica.

The Regulation sets out new Articles 5(1) and 5(2) creating a “CATCH-ALL” prohibition of any unlicensed export of cyber-surveillance items (whether or not listed) if: *“an exporter is aware, according to its due diligence findings, that cyber-surveillance items which the exporter proposes to export, not listed in Annex I [the Dual-Use Control List], are intended, in their entirety or in part, for any of the uses referred to in paragraph 1 ...»*

3. ASSISTENZA TECNICA.

Il controllo si estenderà all'assistenza tecnica fornita all'interno dell'UE a cittadini NON COMUNITARI. Nello specifico, saranno soggetti alla nuova disciplina i fornitori che prestano assistenza tecnica di qualsiasi tipo (anche da remoto) su prodotti a duplice uso in favore di committenti stabiliti in Paesi terzi.

La copertura di “assistenza tecnica” ad un residente di un Paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell'Unione” **è rivoluzionaria per l'UE, perché crea di fatto un nuovo controllo di “presunta esportazione”** (termine già utilizzato nel sistema USA di controllo delle esportazioni per la divulgazione di dati tecnici all'interno degli Stati Uniti a persone non statunitensi). Si è "temporaneamente presenti" nell'UE ai fini di questa nuova norma ogni volta che non si ha lo status di residenza permanente in uno Stato membro dell'UE.

The definition of “provider of technical assistance” is found in Article 2(10). Article 8 of the revised Regulation sets out notification and authorisation requirements for a “provider of technical assistance” related to items on the Dual-Use Control List, if the provider is aware that the assistance is intended for use in connection with weapons of mass destruction or other specified military uses. Member States may also extend the application of this article to items not on the Dual-Use Control List.

4. ESPORTATORE, ESPORTAZIONE...

Vengono aggiornate le definizioni di Esportatore e di Esportazione; la definizione di “esportazione”, che includerà, tra l'altro, il trasporto di merci o dati contenuti nei bagagli personali di persone fisiche. Non cambia tuttavia la qualifica di Esportatore, ovvero il Soggetto comunitario che dispone del bene da esportare e del contratto di fornitura, a prescindere se si opera direttamente e/o fisicamente l'esportazione e a prescindere di dove è ubicato il bene da esportare (operazioni estero su estero).

5. NUOVE AUTORIZZAZIONI E LICENZE.

Sono introdotte due nuove Autorizzazioni Generali di esportazione (EU GEA), che coprono: esportazioni intra-societarie di software e tecnologia a determinate condizioni verso alcuni paesi elencati (in particolare la Cina esclusa) (EU007), e esportazioni di elementi di crittografia controllata in tutti i paesi elencati tranne che in un piccolo numero (ancora una volta la Cina, inclusi Hong Kong e Macao, non è qualificata) (EU008).

È introdotta anche una nuova «Autorizzazione per grandi progetti» di durata pluriennale.

6. CONTROLLI TRASMISSIBILI E INTEROPERABILITA' TRA PAESI.

La disposizione sui “CONTROLLI TRASMISSIBILI”, consentirà alle Autorità preposte al rilascio delle licenze di esportazione di uno Stato membro di imporre nuovi controlli all'esportazione **sulla base della legislazione nazionale adottata da un altro Stato membro**. Con conseguente armonizzazione delle procedure di controllo e autorizzazione.

Estensione della regolamentazione dell'intermediazione alle persone giuridiche e alle società di persone non residenti o stabilite in uno Stato membro che forniscono servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione.

Nuove regole di rendicontazione pubblica volte ad aumentare la trasparenza sulla circolazione dei prodotti a duplice uso.

7. PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITA' – I.C.P.

Il nuovo impianto regolamentare pone nuova rilevanza attribuita ai Programmi Interni di Conformità (c.d. PIC), che vengono imposti ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni globali.



An **Internal Compliance Programme** (ICP) describes the **internal** control measures required for monitoring **compliance** with export control legislation. It serves as an in-house manual detailing such matters as the **internal** protocols and procedures put in place to deal with all risks relating to export control.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Lorenzo Di Martino

INTRA EUROPE Srl

P.IVA IT03843500988

Sede Legale: Via Giovanni Berchet 22 – 25126 Brescia (BS) Italy,

Sede Operativa: Via Monte S. Michele 9 – 42122 Reggio Nell'Emilia (RE) Italy

Mob.2 : +39 349 4241853

e-mail : lorenzo.dimartino@intra-europe.it

WEB : www.intra-europe.it